

considerando che, pertanto, detti accordi possono essere tacitamente prorogati,

Articolo 2

Gli Stati membri firmatari degli accordi di cui all'allegato sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1969.

Articolo 1

Gli accordi commerciali di cui all'allegato, conclusi da Stati membri con paesi terzi, possono essere tacitamente prorogati per un anno.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

ALLEGATO

Stato membro	Paese terzo	Accordo (titolo e data di stipulazione)	Scadenza dopo la proroga
Germania	Equador	Accordo commerciale, 1 ^o 8. 1953	15. 10. 1970
Germania	Uruguay	Accordo commerciale, 18. 2. 1956	10. 10. 1970
Benelux	Israele	Accordo commerciale, 29. 8. 1958	31. 8. 1970
Italia	Svizzera	Accordo commerciale, 21. 10. 1950	31. 10. 1970
Italia	Danimarca	Accordo commerciale, 12. 7. 1957	14. 7. 1970
Italia	Svezia	Accordo commerciale, 18. 12. 1961	31. 10. 1970
Italia	Paraguay	Accordo commerciale, 8. 7. 1959	23. 1. 1970
Italia	Yemen	Accordo commerciale, 5. 10. 1959	5. 10. 1970
Italia	Libano	Accordo commerciale, 4. 11. 1955	10. 9. 1970
Italia	Cuba	Scambio di note, 9. 9. 1950	9. 9. 1970
Italia	India	Accordo commerciale, 6. 10. 1959 Scambio di note, 7. 7. 1964	30. 6. 1970
Benelux	Portogallo	Accordo commerciale, 24. 5. 1961	30. 9. 1970

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1969

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(69/208/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione di piante oleaginose

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 30.

e da fibra occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea ;

considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di piante oleaginose e da fibra dipendono in larga misura dalla utilizzazione di sementi adeguate ; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato la commercializzazione delle sementi di alcune specie di tali piante alle sementi di alta qualità ; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante intrapresi da tempo e che hanno portato a varietà sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite ;

considerando che una maggiore produttività delle colture di piante oleaginose e da fibra nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione ;

considerando tuttavia che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'utilizzatore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà ;

considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza della varietà mediante un controllo ufficiale ;

considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite nell'applicazione dei sistemi predetti ;

considerando che, in generale, le sementi di piante oleaginose e da fibra devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate ; che la scelta dei termini tecnici « sementi di base » e « sementi certificate » è basata sulla terminologia già esistente nella Comunità e sul piano internazionale ;

considerando che occorre inoltre ammettere le sementi commerciali per tener conto del fatto che non esistono ancora per tutti i generi e tutte le specie di sementi di piante oleaginose e da fibra aventi importanza per la coltura né le varietà volute né sufficienti sementi delle varietà esistenti per coprire tutto il fabbisogno della Comunità ; che è pertanto necessario ammettere, per alcuni generi e specie, sementi di piante oleaginose e da fibra non appartenenti ad una varietà, ma rispondenti alle altre condizioni della regolamentazione ;

considerando che occorre escludere le sementi di piante oleaginose e da fibra non commercializzate dal

campo d'applicazione delle norme comunitarie data la loro scarsa importanza economica ; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni ;

considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi ;

considerando che, per migliorare, oltre al valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di piante oleaginose e da fibra nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facoltà germinativa ;

considerando che, se sul territorio di uno Stato membro non esistono normalmente una riproduzione e una commercializzazione di sementi di determinate specie, occorre prevedere la possibilità di dispensare detto Stato, secondo la procedura del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, dall'applicazione delle disposizioni della direttiva nei confronti delle specie in questione ;

considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno ; che a questo scopo le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'utilizzatore e porre in evidenza, per le sementi certificate delle diverse categorie, il carattere comunitario della certificazione ;

considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate ;

considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del trattato, unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie ;

considerando che, in un primo momento e sino alla fissazione di un catalogo comune delle varietà, occorre che tali restrizioni comprendano in particolare il diritto per gli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi certificate delle diverse categorie a quelle varietà che hanno un valore colturale e d'utilizzazione per il loro territorio ;

considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza fra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro ;

considerando d'altra parte che occorre prevedere che le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse come sementi commerciali nella Comunità e conformi alle norme comunitarie ;

considerando che, per periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi commerciali incontra difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti ;

considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere in futuro possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di sementi certificate ;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare talune misure di applicazione ; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di piante oleaginose e da fibra commercializzate all'interno della Comunità e destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per :

A. Piante oleaginose e da fibra : le piante dei generi e delle specie seguenti :

Arachis hypogaea L.	Arachide
Brassica campestris L. ssp. oleifera [Metzg.] Sinsk.	Ravizzone
Brassica juncea L.	Senape bruna
Brassica napus L. ssp. oleifera [Metzg.] Sinsk.	Colza

Brassica nigra (L.) W. Koch	Senape nera
Cannabis sativa L.	Canapa
Carum carvi L.	Cumino
Gossypium sp.	Cotone
Helianthus annuus L.	Girasole
Linum usitatissimum L.	Lino tessile, lino oleaginoso
Papaver somniferum L.	Papavero
Ricinus communis L.	Ricino
Sesamum orientale L.	Sesamo
Sinapis alba L.	Senape bianca
Soia hispida L.	Soia

B. Sementi di base : le sementi

- prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
- previste per la produzione di sementi della categoria « sementi certificate » o delle categorie « sementi certificate di prima riproduzione » o « sementi certificate di seconda riproduzione »,
- conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base, e
- per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

C. Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa, cumino, cotone, girasole, papavero, ricino, senape bianca) : le sementi

- provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni,
- previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra,
- conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e
- per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

D. Sementi certificate di prima riproduzione (arachide, lino tessile, lino oleaginoso, sesamo, soia) : le sementi

- a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni,
- b) previste per la produzione di sementi della categoria « sementi certificate di seconda riproduzione » o per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra,
- c) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

E. Sementi certificate di seconda riproduzione (arachide, lino tessile, lino oleaginoso, sesamo, soia):

le sementi

- a) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni,
- b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra,
- c) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

F. Sementi certificate di terza riproduzione (lino tessile, lino oleaginoso) : le sementi

- a) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o di seconda riproduzione o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni,

- b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra,
- c) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

G. Sementi commerciali : le sementi

- a) che presentano l'identità della specie,
- b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni previste dall'allegato II per le sementi commerciali, e
- c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

H. Disposizioni ufficiali : le disposizioni che sono adottate

- a) da autorità di uno Stato o,
- b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o,
- c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone di cui alle lettere b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

2. Gli Stati membri possono

- a) durante un periodo transitorio di non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga al paragrafo 1, punti C, D, E e F, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie delle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva ; tale disposizione è applicabile per analogia alle sementi certificate di prima o eventualmente di seconda riproduzione di cui al paragrafo 1, punti E e F,
- b) comprendere, per le sementi di lino, più generazioni nella categoria delle sementi di base e suddividere questa categoria per generazioni,

- c) autorizzare per le sementi di lino, per un periodo transitorio e al più tardi fino al 30 giugno 1974, la commercializzazione delle sementi certificate della terza riproduzione. Al fine di eliminare difficoltà d'approvvigionamento di sementi di lino in uno Stato membro, il Consiglio può, su proposta della Commissione, prolungare il suddetto periodo,
- d) prevedere che gli esami ufficiali per il controllo della rispondenza alla condizione di cui all'allegato II, parte I, sub 3, lettera d), per quanto riguarda *Brassica napus oleifera*, non siano effettuati su tutti i lotti all'atto della certificazione, salvo qualora sussista un dubbio circa la rispondenza alla condizione stessa.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che sementi di :

Brassica campestris L. ssp. *oleifera* [Metzg.] Sinsk.

Brassica napus L. ssp. *oleifera* [Metzg.] Sinsk.

Cannabis sativa L.

Carum carvi L.

Gossypium spec.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. partim —/Lino tessile

possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate » e rispondono alle condizioni di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi delle specie di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 soltanto se si tratta di sementi che sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate » oppure di sementi commerciali e se tali sementi rispondono inoltre alle condizioni di cui all'allegato II.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 20, può essere prescritto che sementi delle specie di piante oleaginose o da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da date determinate soltanto se sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate ».

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

5. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 :

- a) per sementi di selezione di generazioni precedenti rispetto alle sementi di base ;

- b) per prove sperimentali o a scopi scientifici ;
- c) per lavori di selezione ;
- d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 :

- a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa ; all'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto ;
- b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale o l'ammissione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie « sementi di base », « sementi certificate » di qualsiasi natura o « sementi commerciali » per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione viene concessa solo a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario ; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria ; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 14 limitatamente alle riproduzioni effettuate al di fuori della Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali della loro produzione.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro delle varietà di piante oleaginose e da fibra ammesse ufficialmente alla certificazione nel proprio territorio ; il registro indica le principali caratteristiche morfo-

giche o fisiologiche che consentono di distinguere fra loro le varietà di piante provenienti direttamente da sementi della categoria « sementi certificate ».

2. Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costituente, gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

3. Una varietà è ammessa alla certificazione solo qualora sia stato accertato mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, che la varietà è sufficientemente omogenea e stabile.

4. Le varietà ammesse sono regolarmente e ufficialmente controllate. Se una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è eliminata dal registro.

5. Il registro e le sue varie modifiche sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto, per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali

a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni dalle sementi di base e bruno per le sementi commerciali; se, nel caso previsto all'articolo 4, lettera a), le sementi di base non rispondono alle condizioni fissate all'allegato II per la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta;

b) contengono all'interno un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni previste per quest'ultimo all'allegato IV, parte A, lettera a), nn. 4, 5 e 6 e, per le sementi commerciali, alla lettera b), nn. 2, 5 e 6; questo attestato non è indispensabile qualora tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.

3. Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che le sementi di piante oleaginose e da fibra, per le quali è provata la destinazione a impiego diverso dalla produzione agricola, possono essere commercializzate solo se tale destinazione è menzionata sull'etichetta.

Articolo 11

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo o di sementi commerciali, di produzione nazionale o importate, siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio di un'etichetta del fornitore, oltre ai casi previsti all'articolo 4.

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo o di sementi commerciali sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 13

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate di ogni tipo che siano state ufficialmente certificate e il cui imballaggio sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, nonché le sementi commerciali il cui imballaggio sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, siano soggette unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Gli Stati membri possono :

- a) prescrivere, in quanto non siano entrate in vigore le disposizioni adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, che sementi delle specie di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle elencate all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate » ;
- b) adottare disposizioni relative a un tenore massimo di umidità ammesso per la commercializzazione ;
- c) limitare la commercializzazione delle sementi certificate di piante oleaginose e da fibra a quelle di prima riproduzione e, per il lino, a quelle di prima o di seconda riproduzione da sementi di base ;
- d) limitare la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra alle sementi di varietà iscritte in un registro nazionale, che si basi sul valore colturale e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare

in applicazione un catalogo comune delle varietà ; le condizioni di iscrizione in detto registro, per le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali.

Articolo 14

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo, possono essere certificate nello Stato produttore delle sementi di base se sono assoggettate sui loro campi di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per le sementi certificate.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che le disposizioni del paragrafo 1 siano altresì applicabili alle sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili nello stesso modo alla certificazione delle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni.

Articolo 15

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, costata :

- a) se nei casi previsti all'articolo 14 le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni di cui all'allegato I ;
- b) se sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi certificate di prima, di seconda e di terza riproduzione o alle sementi commerciali raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi

possono procedere alle costatazioni previste in detto paragrafo. Tale diritto si estingue il 1° luglio 1971.

Articolo 16

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo o di sementi commerciali, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 20, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una data varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, il suo colore è quello previsto per le sementi commerciali. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 17

La presente direttiva non si applica alle sementi di piante oleaginose e da fibra per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 18

Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggio durante la commercializzazione, affinché le sementi di piante oleaginose e da fibra soddisfino alle condizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 19

1. All'interno della Comunità sono stabiliti campi comparativi comunitari nei quali viene effettuato ogni anno un controllo a posteriori di campioni di sementi di base e di sementi certificate di qualsiasi natura di piante oleaginose e da fibra prelevati mediante sondaggi; tali campi sono sottoposti all'esame del Comitato di cui all'articolo 20.

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale di attività da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La data alla quale la relazione viene redatta per la prima volta è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 20.

3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli esami comparativi vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20. Gli esami comparativi possono includere anche sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in paesi terzi.

Articolo 20

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ⁽¹⁾, denominato in appresso « Comitato », è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa al voto

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora le misure non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 21

Fatte salve le tolleranze previste nell'allegato II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2289/66.

Articolo 22

Secondo la procedura prevista all'articolo 20 uno Stato membro può, su sua richiesta, essere dispensato, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per alcune specie se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore non oltre il 1° luglio 1970 le disposizioni legislative, regolamentari

e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA COLTURA

1. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.
2. Si deve procedere almeno ad una ispezione ufficiale in campo.
3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali.
4. Il campo di produzione non deve avere precedenti colturali incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata.
5. Le distanze minime fra colture vicine di:

	Sementi di base	Sementi certificate
Ravizzone, Senape bruna, Colza, Senape nera, Canapa, Cotone, Girasole, Ricino, Senape bianca e Cumino, rispetto a colture di altre varietà o specie che possono incrociarsi con la coltura delle sementi, devono essere le seguenti:	400 m	200 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

6. La presenza di malattie che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
-

ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. Sementi certificate

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.
2. Le sementi devono inoltre rispondere alle condizioni seguenti:

A. Norme

	Purezza minima varietale (%)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
1	2	3	4	5
Arachis hypogaea				
a) sementi di base	98	70	99	0,1
b) sementi certificate	95	70	99	0,1
Specie Brassica, eccettuate le forme estive		85	98	0,2
Specie Brassica, forme estive		85	98	0,3
Cannabis sativa		75	98	0,2
Carum carvi				
a) sementi di base	99	70	97	0,1
b) sementi certificate	98	70	97	0,1
Gossypium sp.		80	98	0,2
Helianthus annuus		85	98	0,2
Linum usitatissimum				
— Lino tessile				
a) sementi di base	99,7	92	99	0,1
b) sementi certificate di prima riproduzione	98	92	99	0,1
c) sementi certificate di seconda e terza riproduzione	97,5	92	99	0,1
— Lino oleaginoso				
a) sementi di base	99,7	85	99	0,1
b) sementi certificate di prima riproduzione	98	85	99	0,1
c) sementi certificate di seconda e terza riproduzione	97,5	85	99	0,1
Papaver somniferum				
a) sementi di base	99	80	98	0,1
b) sementi certificate	98	80	98	0,1
Ricinus communis		80	98	0,1
Sesamum orientale				
a) sementi di base	98	80	98	0,1
b) sementi certificate	96	80	98	0,1
Sinapis alba		85	98	0,3
Soia hispida				
a) sementi di base	97	80	98	0,1
b) sementi certificate	95	80	98	0,1

La rispondenza alle condizioni di purezza minima varietale è controllata principalmente in coltura.

B. Avvertenze

- a) Per tutte le specie, le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta*; tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* in un campione di 100 g non è considerato come impurità se un secondo campione di 200 g è esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta*.
 - b) Per *Brassica campestris ssp. oleifera*, *Brassica napus ssp. oleifera*, *Brassica nigra*, *Brassica juncea* e *Sinapis alba*, un campione di 10 g non può contenere più di un seme di *Raphanus raphanistrum*.
 - c) Per *Brassica campestris ssp. oleifera*, *Brassica napus ssp. oleifera*, *Brassica nigra*, *Brassica juncea* e *Sinapis alba*, la percentuale in peso di semi di *Sinapis arvensis* non deve superare lo 0,2.
 - d) In un campione di 500 g di sementi di *Linum usitatissimum*, il numero di semi di malerbe non deve superare 35. Nei limiti di questo numero, non possono essere ammessi in totale più di 20 semi di *Alopecurus myosuroides* e di *Lolium remotum*.
 - e) Per *Linum usitatissimum*, la semente deve essere esente da Orobanche; tuttavia un seme di Orobanche in un campione di 100 g non è considerato come impurità se un secondo campione di 200 g è esente da Orobanche.
3. La presenza di organismi novici che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
- a) Per *Cannabis sativa*, *Linum usitatissimum* e *Helianthus annuus*, la percentuale in numero di semi contaminati da *Botrytis* non deve superare 5.
 - b) Per *Linum usitatissimum*, la percentuale in numero di semi contaminati da malattie diverse da *Botrytis*, e in particolare da *Ascochyta linicola*, da *Colletotrichum lini* e da *Fusarium spec.* non deve superare il totale di 5.
 - c) Per *Gossypium*, la percentuale in numero di semi contaminati da *Platyedra gossypiella* non deve superare 1.
 - d) Per *Helianthus annuus* e *Brassica napus oleifera*, la percentuale in peso di scleroti di *Sclerotinia sclerotiorum* non deve superare lo 0,1.

II. Sementi commerciali

Le condizioni di cui al punto I, escluso il n. 2, comma A, colonna 2, si applicano alle sementi commerciali.

ALLEGATO III

	Peso massimo di un lotto	Peso minimo di un campione
1. Sementi di dimensioni uguali o superiori al frumento	20 tonnellate	500 grammi
2. Sementi di dimensioni inferiori al frumento		
a) sementi di lino	10 tonnellate	1.000 grammi
b) altre sementi	10 tonnellate	300 grammi

ALLEGATO IV

ETICHETTA

A. Indicazioni prescritte

a) *Per le sementi di base e le sementi certificate:*

1. Normativa CEE
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi
3. Mese e anno della chiusura ufficiale
4. Numero di riferimento del lotto
5. Specie
6. Varietà
7. Categoria
8. Paese di produzione
9. Peso netto o lordo dichiarato

b) *Per le sementi commerciali:*

1. Normativa CEE
2. « Sementi commerciali (non certificate per la varietà) »
3. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi
4. Mese e anno della chiusura ufficiale
5. Numero di riferimento del lotto
6. Specie
7. Regione di produzione
8. Peso netto o lordo dichiarato

B. Dimensioni minime

110 mm × 67 mm.
